

PRIMA LETTURA

IMPRESE, PROFESSIONISTI

In vigore il Decreto “Aiuti-quater”

di Paolo Duranti | 21 NOVEMBRE 2022

Per effetto della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, è entrato in vigore, il 19 novembre, il decreto legge “Aiuti-quater” (D.L. 18 novembre 2022, n. 176), recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”. Suddiviso in 16 articoli, il decreto era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre.

Nel seguente prospetto si riporta una sintesi delle principali novità di carattere fiscale introdotte dal provvedimento.



Le principali novità fiscali introdotte dal Decreto “Aiuti-quater” (D.L. 18 novembre 2022, n. 176)

TAX CREDIT ENERGIA e GAS	Sono stati prorogati i crediti d'imposta previsti dal Decreto “Aiuti-ter” (D.L. 23 settembre 2022, n. 144). In particolare, si prevede che tali agevolazioni fiscali siano riconosciute – alle stesse condizioni previste dal D.L. n. 144/2022 – anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
	<p> Attenzione</p> <p>1. La norma prevede che i crediti d'imposta di cui all'art. 6 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, debbano essere utilizzati in compensazione secondo le regole ordinarie (di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), dai soggetti beneficiari oppure dai cessionari, entro il 30 giugno 2023.</p> <p>2. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta in esame, dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Con apposito provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti contenuto e modalità di presentazione di tale comunicazione.</p>
	CARBURANTI IVA ed ACCISE

	<p>per mille chilogrammi;</p> <ul style="list-style-type: none"> gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; <p>2. sul gas naturale usato per autotrazione l'aliquota IVA è stabilita nella misura del 5 per cento;</p> <p>3. non si applica l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995.</p> <p>Adempimenti in capo agli esercenti depositi commerciali</p> <p>Entro il 13 gennaio 2023, gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995, nonché gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo art. 25, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.</p>
SUPERBONUS	<p>Al riguardo il Decreto-Legge dispone quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'anticipazione della rimodulazione al 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 per i condomini; l'introduzione della possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio fiscale per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l'anno, innalzati in base al quoziente familiare) (art. 119, comma 8-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77); il Superbonus si applica invece al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.
BENEFIT AZIENDALI ESENTASSE	<p>Al fine di incrementare gli stipendi dei lavoratori, il Decreto "Aiuti-quater" prevede il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas). In particolare, si prevede per il 2022 l'innalzamento fino a 3.000 euro del tetto dell'esenzione fiscale dei "fringe benefit" aziendali.</p>
RATEIZZAZIONE delle BOLLETTE	<p>È stata introdotta una disposizione che consentirà alle imprese di chiedere ai propri fornitori di energia elettrica e gas naturale la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.</p>
IMU - IMPRESE dello SPETTACOLO	<p>Per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività. In tal senso viene interpretato l'art. 78, commi 1-4, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cosiddetto Decreto "Agosto").</p>
MEZZI di PAGAMENTO	<p>Per il 2023 si prevede il riconoscimento a favore degli esercenti di un credito d'imposta per la trasmissione della fattura elettronica all'Agenzia delle Entrate; si tratta di un contributo pari al 100 per cento della spesa</p>

	<p>sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.</p> <p>Utilizzo</p> <p>Tale credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.</p>
AUTOTRASPORTO - INCENTIVI DECRETO "AIUTI- TER"	<p>I contributi di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175 (Decreto "Aiuti-ter"), destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci, sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise).</p>



Riferimenti normativi

- D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
- D.L. 18 novembre 2022, n. 176.

DECRETO "AIUTI-QUATER"

Decreto Aiuti-quater: nuovi aiuti per imprese e lavoratori

di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 14 NOVEMBRE 2022

Nel perdurare dell'emergenza legata al conflitto russo-ucraino, alla crisi energetica ed idrica e alla fase di ripresa seguita alla pandemia, proseguono gli interventi normativi volti a sostenere lavoratori ed imprese.

Con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022, n. 270, dunque, entrano in vigore le disposizioni contenute nel D.L. 18 novembre 2022, n. 176 (cosiddetto Decreto Legge "Aiuti-quater"), volte a fornire nuove misure di sostegno ad imprese e lavoratori.

Vediamo, dunque, nel dettaglio, le principali previsioni che incidono sul mondo del lavoro.



Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette - Rateizzazione degli importi per le imprese

Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.



Attenzione

A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, in caso di effettivo rilascio di apposita garanzia e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante

	<p>l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.</p> <p>In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.</p>
Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette - Innalzamento del tetto dei benefit aziendali	<p>Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.</p> <p>Viene, pertanto, innalzato da 600 a 3.000, per il 2022, il tetto dell'esenzione fiscale dei cosiddetti "fringe benefit" aziendali.</p>
Rinnovo del contratto degli insegnanti	<p>Stanziati ulteriori fondi per il rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca.</p>



Riferimenti normativi

D.L. 18 novembre 2022, n. 176